



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 07/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sette** del mese di **Marzo** alle ore **19:05**, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P
1	RIGAMONTI LUCA	SI
2	GATTI DAVIDE	SI
3	COMI LORENZO	SI
4	POZZI LUCA	SI
5	CASIRAGHI GIORGIO	SI
6	COLOMBO MARIA TERESA	SI
7	MOTTADELLI MASSIMO	SI

N.	Cognome e Nome	P
8	PIROVANO MARCO	SI
9	SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA	SI
10	CARLINI ROSSELLA	SI
11	MUCCI MILENA	NO
12	POZZI MARIA PIA	NO
13	PIROVANO GIOVANNI	SI

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco d'intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Richiamato le seguenti disposizioni:

- ✓ articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che dispone l’entrata in vigore dell’IMU nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
- ✓ articolo 13, del D.L. n. 201/2011, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. n. 504/92;
- ✓ Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, commi da 639 a 705, ha previsto l’istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- ✓ la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- ✓ l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ✓ la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ✓ la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- ✓ la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l’art. 1, comma 1092, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha esteso la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, con subentro del coniuge superstite in presenza di figli minori;

Dato atto che la sopra citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- ✓ l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- ✓ la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;



Visto l'art. 1, comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 che prevede l'esclusione dall'imposta delle:

- a. unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, separazione o cessazione dagli effetti civili del matrimonio;
- e. un'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (lettera b) c. 3);

Visto altresì:

- ✓ l'art.1, comma 708, della Legge 147/2013 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- ✓ l'art. 9-bis del D.L. 201/2013 (convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214), come modificato dall'art. 2 c. 2 lett. a) del D.L. 31.8.2013 n. 102 (convertito con modificazioni in Legge 28.10.2013 n. 124) che prevede l'esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;

Dato atto che l'aliquota TASI consente la copertura, di quota parte, delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziati nel bilancio di previsione 2019, in corso di formazione, dei quali beneficia l'intera collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro:

- ✓ pubblica illuminazione;
- ✓ manutenzione verde pubblico;
- ✓ polizia locale;
- ✓ viabilità;
- ✓ cultura;
- ✓ manutenzione immobili comunali;
- ✓ protezione civile.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto:

- ✓ l'art. 52, del D. Lgs. n. 446/97, che stabilisce che i Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dalla legge possano introdurre agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
- ✓ l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/00, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le



tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali è stato differito al 31.03.2019;

Dato atto che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di Soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

Visto i seguenti regolamenti:

- ✓ Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 21.08.2014, e successive integrazioni e modificazioni;
- ✓ Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 21.08.2014, e successive integrazioni e modificazioni;
- ✓ Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.01.2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, sono state confermate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'anno 2017;

Richiamato l'art.13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge n. 214/2011, come sostituiti dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013 e dall'art. 1 c. 10 lett. e) della Legge 28.12.2015 n. 208, che regolamentano la modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09.05.2018 avente ad oggetto: “Conferma nomina del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, già in vigore per l'anno 2018:



- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9: **6 per mille con detrazione di € 200,00;**
 - Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D (esclusa la categoria D/5): **8,9 per mille;**
 - Altri immobili non inclusi nelle tipologie sopra riportate e aree fabbricabili: **10,2 per mille;**
2. di confermare, per l'anno d'imposta 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI, già in vigore per l'anno 2018:
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **2,5 per mille;**
 - Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011: **1 per mille;**
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it con le modalità ed entro il termine previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di pubblicare le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune, nelle sezioni apposite.

~~~~~

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dal Sindaco d'intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, qui allegati.

Il Sindaco illustra il presente punto oggetto di discussione all'ordine del giorno.

Il Sindaco afferma che la presente proposta di deliberazione è, unitamente all'addizionale comunale Irpef che costituisce oggetto di discussione al successivo punto all'ordine del giorno, atto prodromico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021. Il Sindaco afferma che in occasione della prossima seduta di Consiglio Comunale verrà presentato il piano finanziario della Tari.

Il Sindaco prosegue affermando che nonostante la Legge n. 145/2018 abbia superato il blocco delle aliquote per i tributi comunali, consentendo così agli enti locali di determinare le proprie aliquote in aumento, l'Amministrazione Comunale di Monticello Brianza ha deciso, comunque, di confermare le aliquote così come determinate nell'ultimo bilancio di previsione.

Alle ore 19,10 fa ingresso in aula il Consigliere Mucci Milena.

Consiglieri presenti 12, assenti 1 (Pozzi Maria Pia).

Il Sindaco segnala che la riduzione della base imponibile dell'IMU del 50% prevista a favore del comodatario per le unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, se utilizzate come prima casa, vale anche per il coniuge del comodatario defunto con figli minori. Il Sindaco procede ad elencare le aliquote dell'IMU per le singole categorie di immobili, precisando altresì che l'aliquota massima prevedibile, ottenuta dal cumulo dell'aliquota IMU con la Tasi, è pari al 10,6 per mille.

Con riferimento al tributo Tasi, il Sindaco dichiara che l'aliquota del 2,5 per mille riguarda i fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione destinati alla vendita, purché non locati, e l'aliquota dell'1 per mille concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale, e tali aliquote sono confermate rispetto all'anno precedente.



Il Sindaco aggiunge che il gettito previsto per l'anno 2019 derivante dalla Tasi è pari ad € 6.000,00, mentre quello derivante dall'IMU è pari ad € 790.000,00 circa.

Prende la parola il Consigliere Pirovano Giovanni il quale afferma che sarebbe stato più opportuno, essendo prossimo il Consiglio Comunale alla scadenza del mandato amministrativo, lasciare ai vincitori delle elezioni la determinazione delle aliquote dei tributi comunali. Anticipa, infine, l'astensione del Gruppo di Minoranza dal voto in luogo del voto contrario proprio perché le aliquote sono state confermate e non aumentate.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 12 i presenti, n. 9 votanti e n. 3 astenuti (Consiglieri: Mucci Milena, Pirovano Giovanni e Carlini Rossella)

### **DELIBERA**

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.**



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Rigamonti Dott. Luca

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Viviana Tutore

(atto sottoscritto digitalmente)